



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Statuto





UNIVERSITÀ
DI TRENTO

STATUTO



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

INDICE

PARTE I – PRINCIPI E FUNZIONI.....	5
Art. 1 – Istituzione e autonomia dell'Università	5
Art. 2 – Finalità e funzioni dell'Università	5
PARTE II – ORGANI CENTRALI DI ATENEO	7
Art. 3 – Organi centrali di Ateneo.....	7
CAPO PRIMO – LA RETTRICE O IL RETTORE	7
Art. 4 – Funzione e compiti della Rettrice o del Rettore	7
Art. 5 – Elezione della Rettrice o del Rettore	8
Art. 6 – Decadenza del/la Rettore/Rettrice.....	10
CAPO SECONDO – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	11
Art. 7 – Funzione e competenze del Consiglio di amministrazione	11
Art. 8 – Composizione, durata e funzionamento del Consiglio di amministrazione	12
Art. 9 – Comitato per le nomine a Consigliere/a.....	13
Art. 10 – Presidente del Consiglio di amministrazione	13
CAPO TERZO – IL SENATO ACCADEMICO	14
Art. 11 – Funzione e competenze del Senato accademico	14
Art. 12 – Composizione, durata e funzionamento del Senato accademico	15
CAPO QUARTO – ALTRI ORGANI CENTRALI.....	16
Art. 13 – Consulta di Ateneo	16
Art. 14 – Consiglio studentesco	17
Art. 15 – La Consulta della componente dottorale e titolari di contratti di ricerca.....	18



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Art. 16 – La Consulta del Personale Tecnico e Amministrativo e del personale Collaboratore ed Esperto Linguistico.....	19
Art. 17 – Nucleo di valutazione	20
Art. 18 – Collegio dei Revisori dei conti	20
Art. 19 – Direttore/Direttrice generale	21
Art. 20 – Collegio di disciplina.....	22
CAPO QUINTO – NORME GENERALI E PARTICOLARI SUGLI ORGANI.....	23
Art. 21 – Incompatibilità	23
Art. 22 – Conflitto di interessi	23
Art. 23 – Requisiti di nominabilità ed eleggibilità del personale docente.....	24
Art. 24 – Procedura di conciliazione.....	24
PARTE III – ORGANIZZAZIONE DI ATENEO	24
Art. 25 – Strutture accademiche.....	24
CAPO PRIMO – I DIPARTIMENTI	25
Art. 26 – Costituzione dei Dipartimenti.....	25
Art. 27 – Organi dei Dipartimenti.....	26
CAPO SECONDO – I CENTRI.....	27
Art. 28 – Natura e costituzione dei Centri	27
Art. 29 – Organi dei Centri	28
CAPO TERZO – ALTRE STRUTTURE E ORGANISMI DI ATENEO.....	29
Art. 30 – Scuole di dottorato e Scuola di specializzazione	29
Art. 31 – Organismi di coordinamento tra le strutture accademiche.....	29
Art. 32 – Strutture di raccordo in ambito didattico	30
Art. 33 – Scuola di Medicina e Chirurgia.....	31



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Art. 34 – Presidio di assicurazione della qualità di Ateneo.....	32
Art. 35 – Organismi consultivi e di tutela.....	33
CAPO QUARTO – AUTONOMIA E PRINCIPI ORGANIZZATIVI.....	33
Art. 36 – Autonomia di indirizzo e programmazione.....	33
Art. 37 – Autonomia regolamentare.....	34
Art. 38 – Organizzazione degli uffici e dei servizi.....	35
CAPO QUINTO – PARTECIPAZIONE E RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI E ISTITUZIONI.....	36
Art. 39 – Adesione a enti esterni.....	36
Art. 40 – Spin off e start up accademici.....	36
Art. 41 – Fondo patrimoniale.....	36
PARTE IV – COMUNITÀ UNIVERSITARIA.....	36
Art. 42 – Comunità universitaria.....	36
Art. 43 – Codice etico.....	37
Art. 44 – Carta dei diritti e dei doveri degli/delle studenti.....	37
Art. 45 – Comitato paritetico di Ateneo per il diritto allo studio.....	38
Art. 46 – Diritto allo studio e servizi agli studenti.....	38
Art. 47 – Collaborazioni degli studenti e delle studentesse.....	39
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	39
Art. 48 – Modifiche di Statuto.....	39
Art. 49 – Emanazione, pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto.....	39
Art. 50 – Successione degli organi e delle competenze.....	40



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

PARTE I – PRINCIPI E FUNZIONI

Art. 1 – Istituzione e autonomia dell'Università

1. L'Università degli studi di Trento, di seguito denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione. Essa garantisce la libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento in quanto strumento di sviluppo umano, di affermazione democratica e di dignità sociale. Agisce in piena indipendenza, favorendo il dialogo e il pluralismo delle idee, e nel rispetto del proprio Codice etico.
2. L'Università è parte del sistema universitario statale ed è dotata di una speciale autonomia, assicurata dal D.Lgs. 142/2011, anche in forza della quale essa opera collocandosi attivamente nello Spazio Europeo della Ricerca e dell'Istruzione Superiore.
3. L'Università ha sede in Trento e può istituire sedi decentrate.
4. Il sigillo dell'Università raffigura l'aquila di Trento e l'araba fenice, con la scritta "Athesina Studiorum Universitas". Insieme al logotipo esso forma il marchio dell'Università.

Art. 2 – Finalità e funzioni dell'Università

1. L'Università opera per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico, pone la ricerca a fondamento della propria offerta formativa, culturale e professionale, promuove l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze.
2. Riconosce, nello svolgimento della propria funzione formativa, la centralità delle studentesse e degli studenti.
3. Persegue il miglioramento costante della qualità della ricerca e dell'insegnamento e il rafforzamento della propria dimensione internazionale, ponendosi in rete con qualificati atenei e centri di ricerca italiani e stranieri.
4. Individua un progetto strategico, identificando gli ambiti fondamentali per il proprio profilo distintivo e il proprio posizionamento nazionale e internazionale.
5. Opera le proprie scelte in base ai risultati di appropriati processi di valutazione e pone in atto politiche di attrazione, fondate su merito e competenze, nei confronti dei professori e delle professoressa, dei



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

ricercatori e delle ricercatrici, del personale tecnico-amministrativo e della componente studentesca, sostenendole con adeguate misure di supporto anche alla residenzialità.

6. Collabora con il sistema scolastico favorendo l'orientamento alla scelta universitaria consapevole e la formazione del corpo insegnante.
7. Agevola l'inserimento lavorativo delle sue laureate e dei suoi laureati, delle dottoresse e dei dottori di ricerca, adeguando i propri profili formativi e professionali all'evoluzione del mercato del lavoro e alle esigenze della società; appoggia il coinvolgimento delle *alumnae* e degli *alumni* e delle loro associazioni nelle attività istituzionali dell'Ateneo.
8. Sostiene la circolazione della conoscenza, anche attraverso l'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica, e incentiva il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici e la loro valorizzazione tramite iniziative imprenditoriali accademiche.
9. Entra in relazione con il tessuto sociale e produttivo del territorio, anche organizzando specifiche occasioni di confronto con le parti economiche e sociali, mettendo a disposizione le proprie competenze e le proprie infrastrutture di servizio, al fine di promuoverne lo sviluppo e la competitività nazionale e internazionale attraverso l'innovazione e la formazione continua.
10. Conclude, in forza della propria autonomia, accordi e contratti, nonché partecipa ad entità associative o società allo scopo di realizzare iniziative e/o conseguire obiettivi, anche di rilevanza economica, coerenti con le finalità istituzionali della medesima, fermi restando i limiti previsti dalla disciplina vigente.
11. Consolida i propri rapporti con il contesto territoriale convocando, di norma annualmente, una Assemblea pubblica di Ateneo, aperta alla comunità universitaria, alla comunità locale e alle sue rappresentanze e istituzioni, per illustrare ad esse l'attività dell'Ateneo e i suoi riflessi sul territorio, e raccoglierne valutazioni e suggerimenti sugli indirizzi generali.
12. Favorisce la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società in rapporto sinergico con gli attori e le comunità di riferimento, locali, nazionali e internazionali. A tal fine favorisce la cooperazione allo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di imprenditorialità in settori ad alto contenuto di innovazione tecnologica o sociale.
13. Promuove azioni volte a favorire la sostenibilità, minimizzare il proprio impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, aumentare l'inclusione e la coesione sociale, ridurre le disuguaglianze e tutelare i diritti



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

fondamentali.

PARTE II – ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 3 – Organi centrali di Ateneo

1. Il governo dell'Ateneo si basa su un sistema duale fondato sulla distinzione di ruoli tra il Senato accademico, quale organo di indirizzo e governo scientifico-didattico, e il Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo e governo economico-finanziario, di amministrazione e di controllo rispetto ai risultati attesi.
2. Sono organi centrali di governo di Ateneo:
 - a) la Rettrice o il Rettore;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il o la Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) il Senato accademico.
3. Sono altresì organi centrali di Ateneo:
 - a) la Consulta di Ateneo;
 - b) il Consiglio studentesco;
 - c) la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo e del personale Collaboratore ed Esperto Linguistico;
 - d) la Consulta della componente dottorale e titolari di contratti di ricerca;
 - e) il Nucleo di valutazione;
 - f) il Collegio dei Revisori dei conti;
 - g) la Direttrice o il Direttore generale;
 - h) il Collegio di disciplina.

CAPO PRIMO – LA RETTRICE O IL RETTORE

Art. 4 – Funzione e compiti della Rettrice o del Rettore



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

1. La Rettrice o il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università, assicura unità di indirizzo strategico tra gli organi di governo dell'Ateneo e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. La Rettrice o il Rettore è la/il rappresentante legale dell'Università.
2. In particolare, la Rettrice o il Rettore:
 - a) elabora, congiuntamente al Senato accademico, il piano strategico pluriennale di Ateneo, e ne cura e coordina l'attuazione dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - b) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale;
 - c) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione gli indirizzi della ricerca scientifica e l'offerta formativa adottati dal Senato accademico;
 - d) predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo e la sottopone al Consiglio di amministrazione contestualmente al bilancio consuntivo;
 - e) individua quattro professoresse o professori di prima fascia quali componenti del Senato accademico;
 - f) formula al Consiglio di amministrazione, d'intesa con il/la Presidente, la proposta per la nomina della Direttrice o del Direttore generale;
 - g) in caso di necessità e urgenza assume, d'intesa con il/la Presidente del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, presentandoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - h) nomina tra i membri del Senato accademico la Prorettrice vicaria o il Prorettore vicario, che la/lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
 - i) esercita ogni attribuzione demandatagli, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi.
3. La Rettrice o il Rettore dura in carica sei anni e il suo mandato non è rinnovabile.

Art. 5 – Elezione della Rettrice o del Rettore

1. La Rettrice o il Rettore è eletta/o fra le professoresse ordinarie e i professori ordinari dell'Università degli studi di Trento o di altra università, in servizio a tempo pieno, o che si impegnino a optare per il tempo pieno qualora elette/i, e che abbiano presentato nei termini la propria candidatura.
2. Il profilo di coloro che hanno presentato la propria candidatura è preventivamente valutato dal Comitato



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

per le candidature a Rettore/Rettrice, composto da tre personalità in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti per la carica di Rettore o Rettore. I membri del Comitato sono designati uno dal Consiglio di amministrazione, uno dal Senato accademico e uno d'intesa dai predetti organi.

3. In via ordinaria, il/la Presidente del Consiglio di amministrazione provvede alla costituzione del Comitato per le candidature a Rettore/Rettrice almeno sei mesi prima della scadenza del mandato rettorale. Ove la Rettore o il Rettore cessi per una ragione diversa dalla normale scadenza del mandato, il Comitato è nominato senza indugio, per consentire l'immediato avvio del procedimento elettorale.
4. Il/la Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato per le candidature a Rettore/Rettrice, pubblica, con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, un avviso di vacanza nel quale sono indicati i termini per la presentazione delle candidature e i criteri generali ai quali il Comitato per le candidature a Rettore/Rettrice si atterrà nella valutazione.
5. Le candidature devono essere accompagnate dal *curriculum vitae*, dall'elenco delle pubblicazioni e da una proposta di linee generali per il piano strategico di Ateneo.
6. Il Comitato, sulla base dell'elenco delle candidate e dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, formula, secondo i criteri indicati nell'avviso di cui al comma 4, una valutazione di ciascuna candidatura, anche con riferimento al profilo distintivo dell'Università, con specifico riguardo a:
 - a) l'esperienza complessiva, in particolare nella conduzione di strutture accademiche complesse e nella partecipazione con responsabilità scientifica a rilevanti progetti di ricerca nazionali e internazionali;
 - b) il qualificato profilo scientifico riconosciuto in ambito nazionale e internazionale.
7. La valutazione del Comitato viene resa pubblica unitamente all'elenco delle candidate e dei candidati e dei documenti relativi di cui al comma 5.
8. L'elettorato attivo per l'elezione della Rettore o del Rettore spetta:
 - a) alle professoresse e ai professori di ruolo, alle ricercatrici e ai ricercatori di ruolo, alle ricercatrici e ai ricercatori in tenure track, ivi compresi le ricercatrici e i ricercatori senior, di cui all'art. 24, comma 3 lett. b) della L. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022 (di seguito "ricercatrici e ricercatori in tenure track");
 - b) alle/ai titolari di contratti di ricerca, ivi compresi le ricercatrici e i ricercatori post doc a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della L. 240/2010, alle/ai titolari di assegni di ricerca di



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

- cui all'art. 22 della L. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022, alle/ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010 nel testo vigente dopo la data di entrata in vigore della L. 79/2022, e ai/alle dottorandi/e di ricerca. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alla lettera a) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unità più vicina;
- c) al personale dirigente, tecnico-amministrativo, collaboratrici e collaboratori esperti linguistici, con contratto di lavoro subordinato. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 15% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alla lettera a) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato e candidata sono arrotondati all'unità più vicina;
- d) alla rappresentanza studentesca eletta nelle strutture accademiche e negli organi che ne prevedono la presenza. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino l'8% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alla lettera a) del presente comma.
9. È eletto/a Rettore/Rettrice il/la candidato/a che abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei votanti, calcolata secondo la formula di ponderazione stabilita dal comma precedente, sempre che abbia preso parte alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, calcolato secondo la stessa formula. Ove dopo tre votazioni nessun candidato/a risulti eletto/a, si procede a votazione di ballottaggio tra i/le due candidati/e più votati/e nella terza votazione. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti.
10. Il/la Rettore/Rettrice è nominato/a dal Ministro competente. Qualora sia risultato/a eletto/a un professore o una professoressa appartenente ad altro ateneo, la nomina costituisce anche chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dell'Università.
11. Il Regolamento generale di Ateneo detta le ulteriori norme procedurali necessarie.

Art. 6 – Decadenza del/la Rettore/Rettrice

1. Il/la Rettore/Rettrice decade dal suo incarico qualora il corpo elettorale approvi a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, ponderati ai sensi dell'art. 5, comma 8, una motivata mozione di sfiducia, proposta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, dal Consiglio di amministrazione o dalla Consulta di Ateneo.
2. La mozione di sfiducia non può essere proposta prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

rettorale.

3. Approvata la mozione di sfiducia, si procede a nuove elezioni. Nelle more, il Prorettore vicario o la Prorettrice vicaria assume i provvedimenti di carattere urgente e necessario e provvede all'ordinaria amministrazione.

CAPO SECONDO – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 – Funzione e competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è organo di governo e di programmazione generale dell'Ateneo. Esso sovrintende alla gestione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Università.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) stabilisce i criteri generali e i vincoli finanziari per l'elaborazione del piano strategico pluriennale di Ateneo;
 - b) approva, su proposta del/la Rettore/Rettrice, il piano strategico pluriennale di Ateneo adottato dal Senato accademico;
 - c) approva, su proposta del/la Rettore/Rettrice e previo parere del Senato accademico, i bilanci preventivi e consuntivi, esercitando la funzione di controllo sull'utilizzo delle risorse disponibili;
 - d) valuta, sulla base della relazione annuale del/la Rettore/Rettrice e tenuto conto della relazione annuale del Nucleo di valutazione e del parere del Consiglio studentesco, l'attuazione del piano strategico pluriennale, formulando eventuali indirizzi correttivi;
 - e) delibera, su proposta del Senato accademico, l'attivazione e la disattivazione delle strutture accademiche;
 - f) delibera, su proposta del Senato accademico, in materia di contribuzione studentesca e di programmazione dell'accesso ai corsi di studio, in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 1 lett. f), L. 590/1982;
 - g) nomina, su proposta del/la Presidente del Consiglio di amministrazione, i/le componenti e il/la Presidente del Nucleo di valutazione;
 - h) conferisce l'incarico di Direttore/Direttrice generale, su proposta del/la Rettore/Rettrice d'intesa con



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

- il/la Presidente, e approva gli indirizzi di gestione e organizzazione;
- i) dispone le sanzioni disciplinari superiori alla censura o l'archiviazione dei relativi procedimenti, conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina;
 - j) esercita in relazione ai Regolamenti le funzioni deliberative o consultive stabilite dall'art. 37.

Art. 8 – Composizione, durata e funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dalla Provincia autonoma di Trento, che all'atto della nomina ne sceglie tra i membri il/la Presidente.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
 - a) la Rettore o il Rettore e il/la Presidente del Consiglio studentesco, quali componenti di diritto;
 - b) tre membri scelti dalla Provincia autonoma di Trento, previo parere vincolante del Comitato per le nomine a Consigliere/a, di cui all'art. 9, in ordine al possesso, da parte dei/delle candidati/e, dei requisiti di cui al comma 3;
 - c) tre membri scelti dal predetto Comitato per le nomine a Consigliere/a che li individua, accertando il possesso dei requisiti di cui al comma 3 e valutando il grado di rispondenza del profilo rispetto all'incarico da ricoprire, all'interno di una rosa di nominativi indicata dal Senato accademico in numero pari al doppio dei membri da designare;
 - d) un membro scelto dal Ministero competente, previo parere vincolante del Comitato per le nomine a Consigliere/a, di cui all'art. 9, in ordine al possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. I membri non di diritto sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità, tra persone non dipendenti dell'Ateneo, in possesso di elevate doti di professionalità e conoscenza del sistema universitario e della ricerca a livello nazionale e internazionale, con specifica qualificazione scientifica e culturale, nonché adeguata competenza ed esperienza nella direzione di rilevanti strutture di istituzioni o enti, pubblici o privati. I/Le Consiglieri/e di amministrazione agiscono nel solo interesse dell'Università e in modo indipendente rispetto a qualsiasi istanza esterna.
4. Il mandato dei membri non di diritto dura sei anni e non è rinnovabile. I predetti membri devono avere scadenze sfalsate in modo da rinnovare contemporaneamente la carica di due membri ogni due anni. Ove per qualunque ragione occorra sostituire un/una componente non di diritto, si adotta la medesima



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

procedura utilizzata per la prima costituzione del Consiglio.

5. L'eventuale omissione della designazione da parte del Ministero, o la temporanea vacanza della Presidenza del Consiglio studentesco non impediscono la costituzione e il regolare funzionamento del Consiglio di amministrazione, sulla base del numero dei componenti effettivi.
6. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei/delle presenti, salvo che siano previste maggioranze particolari; in caso di parità, prevale il voto del/la Presidente.

Art. 9 – Comitato per le nomine a Consigliere/a

1. Il Comitato per le nomine a Consigliere/a è composto da tre membri, individuati d'intesa dalla Provincia autonoma di Trento e dal Senato accademico, tra persone in possesso di comprovata e adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino in condizione di conflitto di interessi con l'Università ai sensi del Codice etico di Ateneo.
2. Non possono far parte del Comitato né i/le dipendenti dell'Università, né i/le componenti degli organi e i/le dipendenti della Provincia autonoma di Trento, di suoi enti strumentali o di enti di ricerca costituiti dalla Provincia o disciplinati dalla legge provinciale.
3. Il mandato dei membri del Comitato per le nomine a Consigliere dura sei anni e non è rinnovabile.
4. Il Comitato è nominato con atto della Provincia autonoma di Trento.

Art. 10 – Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il/La Presidente del Consiglio di amministrazione è il/la garante della speciale autonomia di cui gode l'Università.
2. In particolare, il/la Presidente:
 - a) svolge funzioni di iniziativa e di proposta in relazione alle deliberazioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione riguardanti la programmazione e la gestione amministrativo-finanziaria generale dell'Ateneo, nonché di vigilanza sulla loro attuazione;
 - b) cura, d'intesa con la Rettrice o il Rettore, le iniziative relative agli accordi con altri enti, nazionali e internazionali, aventi carattere istituzionale, gestionale e finanziario;



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

- c) si adopera, di concerto con la Rettrice o il Rettore, per assicurare all'Università le risorse necessarie alla realizzazione del piano strategico di Ateneo;
 - d) promuove e cura le relazioni dell'Ateneo con il contesto esterno e, in particolare, con le istituzioni del territorio;
 - e) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone altresì l'ordine del giorno, formulato d'intesa con la Rettrice o il Rettore;
 - f) provvede alla costituzione del Comitato per le candidature a Rettrice/Rettore;
 - g) convoca, d'intesa con la Rettrice o il Rettore, l'Assemblea pubblica di Ateneo e gli incontri con le espressioni economiche e sociali del territorio.
3. Il/La Presidente è sostituito/a dal/la componente più anziano/a del Consiglio di amministrazione in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

CAPO TERZO – IL SENATO ACCADEMICO

Art. 11 – Funzione e competenze del Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo di governo scientifico e didattico dell'Ateneo. Collabora con la Rettrice o il Rettore nell'azione di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, nonché, tenuto conto delle proposte delle singole strutture di Ateneo, nella definizione dei piani scientifici e didattici e nella loro attuazione, nell'allocazione delle risorse e nel reclutamento dei professori, delle professoresse, delle ricercatrici e dei ricercatori.
2. In particolare, il Senato accademico:
 - a) elabora e adotta, su impulso della Rettrice o del Rettore, il piano strategico pluriennale di Ateneo, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle proposte di piano strategico delle strutture accademiche, che recepisce in relazione alla loro qualità scientifica e didattica, e garantendo la coerenza tra obiettivi e risorse disponibili;
 - b) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione delle strutture accademiche;
 - c) delibera in materia di reclutamento del personale docente e ricercatore;
 - d) approva l'offerta formativa e propone annualmente al Consiglio di amministrazione il numero



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

programmato per le immatricolazioni ai corsi di studio, nonché il sistema della contribuzione studentesca;

- e) definisce criteri e modalità di autovalutazione delle attività didattiche e scientifiche delle strutture accademiche; verifica, nel quadro dei processi di monitoraggio e autovalutazione definiti tramite appositi regolamenti, il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dal piano strategico di Ateneo e nei piani strategici pluriennali delle strutture accademiche, e i livelli di qualità conseguiti dalle strutture accademiche;
 - f) verifica, nel quadro dei processi di monitoraggio e autovalutazione definiti tramite appositi regolamenti, il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dal piano strategico di Ateneo e nei piani strategici pluriennali delle strutture accademiche, e i livelli di qualità conseguiti dalle strutture accademiche;
 - g) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra le strutture accademiche e le diverse componenti della comunità universitaria, anche mediante sedute congiunte con la Consulta di Ateneo;
 - h) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi dell'Università;
 - i) esercita in relazione ai Regolamenti le funzioni propositive, deliberative o consultive secondo quanto stabilito agli art. 25 e 37;
 - j) approva il Codice etico.
3. Per i fini di cui al comma 2, lett. c), il Senato accademico si avvale del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, che definisce i criteri generali a cui le strutture accademiche e le commissioni preposte devono attenersi nella ricerca e valutazione delle candidature esterne e interne, in particolare ai fini della piena valorizzazione dei profili scientifici riconosciuti a livello internazionale, e ne verifica l'applicazione. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da specifico Regolamento.

Art. 12 – Composizione, durata e funzionamento del Senato accademico

- 1. Il Senato accademico è costituito con decreto rettorale, ed è composto da:
 - a) la Rettrice o il Rettore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) cinque professori o professoressa di prima fascia eletti/e dai professori e dalle professoressa di ruolo,



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

- dai ricercatori e dalle ricercatrici di ruolo, dai ricercatori e dalle ricercatrici senior, dai ricercatori e dalle ricercatrici in tenure track;
- c) quattro professori o professoressa di prima fascia scelti/e dalla Rettrice o dal Rettore, nel rispetto del principio delle pari opportunità e dell'equilibrata rappresentanza delle aree scientifiche;
- d) tre rappresentanti della componente studentesca, che restano in carica due anni, rinnovabili una sola volta, e partecipano alle sedute limitatamente alla trattazione delle tematiche relative alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per la componente studentesca.
2. Al fine di assicurare un'equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche presenti in Ateneo, i professori e le professoressa candidati/e al Senato accademico sono assegnati/e a tre liste distinte: la prima comprende i/le candidati/e appartenenti all'area tecnico-scientifica, la seconda comprende i/le candidati/e appartenenti all'area delle scienze sociali, umanistiche e giuridiche, la terza comprende i/le candidati/e appartenenti all'area delle scienze della vita. Risultano eletti/e in Senato accademico i/le due candidati/e più votati/e per ciascuna delle prime due aree e il/la candidato/a più votato/a per la terza area. Il sistema elettorale e le modalità di svolgimento delle elezioni sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.
3. I membri del Senato accademico, di cui al precedente comma 1, lett. b) e c), restano in carica per tre anni, fino a un massimo di due mandati consecutivi. Ciascun mandato del Senato accademico si sovrappone al primo o al secondo triennio del mandato rettorale.
4. Le delibere del Senato accademico sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto richieda maggioranze particolari.

CAPO QUARTO – ALTRI ORGANI CENTRALI

Art. 13 – Consulta di Ateneo

1. La Consulta di Ateneo è l'organo di raccordo tra le strutture accademiche e tra queste e il Senato accademico.
2. Ne fanno parte i Direttori e le Direttrici dei Dipartimenti e dei Centri. Essa è presieduta dal Rettore o dalla Rettrice, o da un suo/a delegato/a.
3. La Consulta:
- a) con deliberazione esprime pareri e formula proposte per il Senato accademico; il parere della



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Consulta è obbligatorio sui principali regolamenti, le linee guida e gli atti di programmazione, l'istituzione e modificazione di strutture accademiche e di raccordo, eccetto per le parti attinenti alla distribuzione di risorse;

- b) esercita l'iniziativa per la modifica dello Statuto, a maggioranza dei due terzi dei/delle suoi/sue componenti;
 - c) può proporre la mozione di sfiducia del Rettore o della Rettrice, da sottoporre al corpo elettorale, a maggioranza dei due terzi dei/delle suoi/sue componenti;
 - d) svolge tutte le funzioni ad essa demandate dal Regolamento generale di Ateneo e dagli altri regolamenti.
4. I pareri e le proposte di cui al comma precedente, deliberati dalla Consulta a maggioranza dei due terzi dei/delle componenti, possono essere disattesi dal Senato accademico soltanto con deliberazione motivata.
5. Per la trattazione e deliberazione su tematiche riguardanti l'organizzazione complessiva dei servizi, i relativi regolamenti e le politiche di gestione e sviluppo dell'amministrazione, la composizione è integrata, con diritto di voto, da due rappresentanti della Consulta di cui all'art. 16, individuati come previsto dal medesimo art. 16, comma 5. Per la trattazione e deliberazione su tematiche che li riguardino, la composizione è integrata, con diritto di voto, da due rappresentanti della Consulta della componente dottorale e titolari di contratti di ricerca, individuati come previsto dall'art. 15.
6. Il Regolamento generale di Ateneo prevede che, nei modi ivi stabiliti, si individuino, tra i Direttori e le Direttrici, un/una componente avente funzioni di coordinamento; tale componente sarà consultato/a ai fini della determinazione dell'ordine del giorno delle sedute dell'organo.

Art. 14 – Consiglio studentesco

- 1. Il Consiglio studentesco è organo di rappresentanza della componente studentesca.
- 2. Il Consiglio:
 - a) esprime parere sul piano strategico di Ateneo e sulla relazione annuale della Rettrice o del Rettore sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo;
 - b) esprime parere obbligatorio sulla revisione dello Statuto e sul Regolamento generale di Ateneo;



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

- c) può presentare mozioni e proposte agli organi di Ateneo;
 - d) elabora un rapporto annuale sullo stato e la qualità dell'attività didattica in Ateneo, acquisite le relazioni annuali delle Commissioni paritetiche;
 - e) designa, ove previsti, i/le rappresentanti della componente studentesca negli organismi di raccordo e consultivi di Ateneo;
 - f) può richiedere agli organi di governo lo svolgimento di indagini conoscitive in tema di didattica, di diritto allo studio e di servizi per gli/le studenti.
3. Il Consiglio, nominato con decreto rettorale, è composto da:
- a) i/le rappresentanti della componente studentesca nel Senato accademico;
 - b) quindici membri eletti/e nel proprio seno, per la durata di due anni accademici, dai/dalle rappresentanti della componente studentesca nei Consigli delle strutture accademiche;
 - c) altri/e rappresentanti in organi (interni ed esterni) che prevedano l'elezione diretta da parte della comunità studentesca, fino a un massimo di dieci, così come stabilito dal Regolamento generale d'Ateneo.
4. Il Consiglio elegge tra i/le propri/e componenti il/la Presidente, membro di diritto del Consiglio di amministrazione.
5. Le modalità di elezione e le attività del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio può approvare un proprio regolamento interno, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 15 – La Consulta della componente dottorale e titolari di contratti di ricerca

1. La Consulta della componente dottorale e titolari di contratti di ricerca è l'organo collegiale elettivo di rappresentanza della componente dottorale e dei/le titolari di contratti di ricerca, di cui all'art. 5, comma 8, lett. b). Esso ha funzioni consultive e di proposta, fatte salve le prerogative del/la Rettore/Rettrice, del/la Direttore/Direttrice generale e degli altri organi istituzionali. Esprime pareri e formula proposte in tema di politiche organizzative, gestionali e formative della componente dottorale e dei/le titolari di contratti di ricerca.
2. Ne fanno parte un/una rappresentante della componente dottorale per ciascun corso di dottorato con sede



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

amministrativa presso l'Ateneo, e un/una rappresentante dei/le titolari di contratti di ricerca per ciascun Dipartimento e ciascun Centro. I/Le componenti restano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

3. La Consulta elegge tra i propri membri due rappresentanti destinati/e a integrare la Consulta di Ateneo nei casi previsti dall'art.13, comma 5.
4. Le specifiche funzioni consultive e di proposta, le modalità di elezione dei/le rappresentanti componenti l'organo, le modalità di organizzazione e di funzionamento sono disciplinate con apposito regolamento.

***Art. 16 – La Consulta del Personale Tecnico e Amministrativo e del personale
Collaboratore ed Esperto Linguistico***

1. La Consulta del Personale Tecnico e Amministrativo e del Personale Collaboratore ed Esperto Linguistico (di seguito "Consulta del PTA e CEL") è l'organo collegiale elettivo di rappresentanza del Personale tecnico e amministrativo e del Personale collaboratore ed esperto linguistico con funzioni consultive e di proposta, salve le prerogative del/la Rettore/Rettrice, del/la Direttore/Direttrice generale e degli altri organi istituzionali, nonché quelle delle rappresentanze sindacali sulle materie a quest'ultime affidate dalla contrattazione collettiva.
2. A tal fine, la Consulta ha facoltà di esprimere pareri in merito a:
 - a) documenti strategici e di programmazione, con riferimento alle politiche di gestione e sviluppo del personale tecnico amministrativo e del personale collaboratore ed esperto linguistico;
 - b) schema generale di organizzazione della struttura tecnico gestionale;
 - c) politiche riguardanti l'organizzazione del personale tecnico e amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico;
 - d) regolamenti relativi al personale tecnico e amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico.
3. La Consulta, inoltre, può formulare proposte in merito al miglioramento delle procedure amministrative, all'innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche e dei servizi, alla formazione e all'aggiornamento del personale.
4. È composta da dodici componenti, eletti/e da tutto il personale, di cui undici in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e un/una rappresentante del personale collaboratore ed esperto



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

linguistico. I/Le componenti restano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

5. La Consulta elegge tra i/le propri/e componenti il/le Presidente, che può chiedere di essere invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione relativamente alle materie di cui ai precedenti commi 2 e 3. Elegge inoltre tra i/le propri/e componenti due rappresentanti destinati/e a integrare la Consulta di Ateneo nei casi previsti dall'art 13, comma 5.
6. Le modalità di organizzazione e di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 17 – Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione verifica in modo continuo e sistematico le prestazioni dell'Ateneo nell'organizzazione, nella ricerca e nell'attività didattica e accerta la qualità complessiva dei processi, contribuendo al miglioramento del sistema interno di autovalutazione e alla promozione del merito.
2. In particolare il Nucleo formula, in piena autonomia, una relazione annuale sull'attuazione del piano strategico e sul conseguimento degli obiettivi programmatici e la sottopone al Consiglio di amministrazione entro maggio di ciascun anno.
3. Il Nucleo svolge, inoltre, le funzioni ad esso assegnate dalla normativa statale e dai regolamenti dell'Ateneo.
4. Il Nucleo è composto da almeno quattro membri di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione della didattica, della ricerca e delle prestazioni organizzative delle pubbliche amministrazioni in maggioranza esterni all'Università, e da uno/una studente.
5. I membri del Nucleo di valutazione, e tra questi il/la Presidente, sono nominati/e dal Consiglio di amministrazione d'intesa con la Rettrice o il Rettore; lo/la studente è nominato/a dal Consiglio studentesco.
6. L'incarico dei membri del Nucleo di valutazione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta; l'incarico dello/a studente è di due anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione contabile-amministrativa dell'Università e vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e delle norme vigenti in materia.



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti di comprovata competenza ed esperienza.
3. Un membro effettivo con funzioni di Presidente è designato dalla Provincia autonoma di Trento, un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Consiglio di amministrazione dell'Università.
4. I membri designati dalla Provincia autonoma di Trento e dal Consiglio di amministrazione devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
5. Il Collegio è nominato dal Rettore o dalla Rettrice e dura in carica quattro anni; l'incarico dei membri titolari è rinnovabile per una sola volta.
6. L'incarico di Revisore dei conti non può essere conferito a dipendenti dell'Università.

Art. 19 – Direttore/Direttrice generale

1. Il/La Direttore/Direttrice generale è responsabile, nel quadro degli indirizzi approvati dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione degli uffici e dei servizi, del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e delle risorse strumentali.
2. Il/La Direttore/Direttrice generale:
 - a) coadiuva, nell'ambito delle proprie competenze, il Rettore o la Rettrice e gli altri organi di Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua responsabilità, l'attuazione delle relative direttive e deliberazioni;
 - b) propone al Consiglio di amministrazione, d'intesa con il Rettore o la Rettrice, lo schema generale di organizzazione della struttura gestionale e le linee di sviluppo e di incentivazione del merito del personale tecnico-amministrativo, ne definisce il piano attuativo e ne cura la realizzazione;
 - c) d'intesa con il Rettore o la Rettrice, attribuisce gli incarichi dirigenziali delle strutture gestionali e di servizio, secondo quanto disposto da apposito regolamento;
 - d) propone al Consiglio di amministrazione, tenuto conto del piano strategico di Ateneo, un piano pluriennale di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi e riferisce annualmente sullo stato della sua attuazione;
 - e) adotta le misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilità



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

e sulla corretta redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la finanza e la contabilità di Ateneo.

3. L'incarico di Direttore/Direttrice generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore o della Rettrice d'intesa con il/la Presidente, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. Il/La Direttore/Direttrice generale è individuato/a secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
4. L'incarico ha durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. Per gravi motivi, il/la Direttore/Direttrice generale può essere sospeso/a o revocato/a prima della scadenza dell'incarico con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore o della Rettrice d'intesa con il/la Presidente.
5. Il/La Direttore/Direttrice generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e della Consulta di Ateneo, assumendo il ruolo di segretario/a verbalizzante.
6. Il/La Direttore/Direttrice generale designa un/a proprio/a vicario/a, che lo/a sostituisce nelle funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 20 – Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina ha il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico di professori e professoressa, di ricercatori e ricercatrici che prevedano sanzioni più gravi della censura, e di esprimere un parere da sottoporre al Consiglio di amministrazione.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore o alla Rettrice. Il Consiglio di amministrazione, secondo i tempi e le modalità previsti da apposito Regolamento, dispone la sanzione o l'archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
3. Il Collegio è composto da cinque professori o professoressa di ruolo di cui tre ordinari/e, due associati/e e da due ricercatori o ricercatrici. I componenti del Collegio, sono nominati dal Senato accademico, che nomina altresì il/la Presidente tra i professori e le professoressa ordinari/e.
4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari nel rispetto del contraddittorio in composizione limitata al/la Presidente e ai componenti appartenenti alla fascia corrispondente a quella



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

della persona sottoposta ad azione disciplinare.

5. Il/Le componenti del Collegio restano in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.
6. Il funzionamento del Collegio e le procedure disciplinari sono stabiliti in un apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico.

CAPO QUINTO – NORME GENERALI E PARTICOLARI SUGLI ORGANI

Art. 21 – Incompatibilità

1. Il Rettore e la Rettrice, i Direttori e le Direttrici di struttura accademica, il Direttore e la Direttrice generale, nonché i membri del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti, non possono essere titolari o fare parte di alcun altro dei predetti organi, fatta eccezione per i componenti di diritto ai sensi del presente Statuto.
2. I membri del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico non possono ricoprire la carica di Rettore/Rettrice o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università italiane.
3. Il Rettore e la Rettrice, i membri del Consiglio di amministrazione e i membri del Senato accademico non possono mantenere o accettare funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione degli atti e delle attività universitarie nei Ministeri competenti, nella Provincia autonoma di Trento e negli organismi di valutazione e controllo sull'attività dell'Ateneo. Essi inoltre non possono mantenere o accettare alcun incarico di natura politica.
4. Eventuali situazioni di incompatibilità, ai sensi dei precedenti commi, devono essere rimosse al più tardi all'atto di accettazione del nuovo incarico. Ove non siano rimosse, il/la Presidente del Consiglio di amministrazione nei riguardi dei membri del Consiglio di amministrazione e del/la Rettore/Rettrice, ovvero il/la Rettore/Rettrice nei confronti del/la Presidente e dei membri dei restanti organi di Ateneo ne ingiungono, a pena di decadenza, la rimozione immediata. In caso di inottemperanza la decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta.

Art. 22 – Conflitto di interessi

1. Non sono eleggibili o nominabili negli organi di Ateneo coloro che si trovano in condizione di conflitto



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

strutturale di interessi con l'Università ai sensi del Codice etico.

2. Ove il conflitto di interessi venga alla luce dopo l'elezione o la nomina dell'interessato/a, il Consiglio di amministrazione, su proposta del/la Rettore/Rettrice o del/la Presidente, ne pronuncia a maggioranza assoluta la decadenza con effetto retroattivo.
3. Ove il conflitto strutturale di interessi insorga in un momento successivo alla elezione o nomina, l'interessato/a provvede a farlo cessare nel termine di sessanta giorni. Qualora non vi provveda si applica il regime delle incompatibilità ai sensi dell'art. 21 comma 4, secondo periodo.

Art. 23 – Requisiti di nominabilità ed eleggibilità del personale docente

1. Il personale docente può essere titolare di cariche accademiche solo in regime di tempo pieno. I professori e le professoresse a tempo definito che siano nominati/e o eletti/e a una carica accademica optano per il regime a tempo pieno all'atto dell'assunzione dell'incarico.
2. Possono essere nominati/e o eletti/e a una carica accademica i/le docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

Art. 24 – Procedura di conciliazione

1. Ove sia prevista l'intesa tra organi dell'Ateneo, e questa non sia raggiunta, il/la Presidente del Consiglio di amministrazione e il Rettore o la Rettrice definiscono un'ipotesi di composizione delle diverse posizioni che sottopongono all'approvazione degli organi interessati. Ove il dissenso riguardi il/la Presidente del Consiglio di amministrazione e il Rettore o la Rettrice, essi/e possono demandare la decisione alla riunione congiunta del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.

PARTE III – ORGANIZZAZIONE DI ATENEIO

Art. 25 – Strutture accademiche

1. L'Università, attuando il principio della combinazione integrata di didattica e ricerca, si organizza in strutture dotate di autonomia gestionale che:
 - a) promuovono, coordinano e gestiscono le attività didattiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia dei singoli professori, professoresse, ricercatori e ricercatrici;



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

- b) curano i rapporti con soggetti e istituzioni esterne e favoriscono il trasferimento della conoscenza.
2. Le strutture accademiche garantiscono, negli ambiti disciplinari di loro competenza, il servizio didattico connesso all'offerta formativa attivata dall'Ateneo.
3. In ogni struttura accademica responsabile di corsi di studio è istituita una Commissione paritetica composta da almeno quattro docenti e almeno quattro studenti/studentesse. La Commissione paritetica svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio alla componente studentesca da parte di professori, professoresse, ricercatori e ricercatrici, ed elabora una relazione annuale sullo stato e la qualità dell'attività didattica.
4. I Regolamenti delle strutture accademiche sono predisposti secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo e sono approvati, su proposta dei Consigli delle strutture medesime, dal Senato accademico.
5. L'atto di istituzione della struttura accademica ne riporta la denominazione ufficiale e l'eventuale variante da adottare in ambito internazionale.

CAPO PRIMO – I DIPARTIMENTI

Art. 26 – Costituzione dei Dipartimenti

1. Il Dipartimento opera per la realizzazione di obiettivi scientifici e didattici di ampio respiro disciplinare ed è caratterizzato da un adeguato livello di omogeneità di tematiche e metodi adottati.
2. Il Dipartimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, può articolarsi in aree dipartimentali con autonomia di progettazione e di gestione della ricerca. L'organizzazione delle aree dipartimentali è disciplinata nel Regolamento del Dipartimento. L'istituzione, la modifica o la disattivazione di un'area dipartimentale è deliberata dal Senato accademico su proposta del Dipartimento interessato.
3. L'istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto didattico e scientifico proposto da almeno 35 professori o professoresse, nonché ricercatori e ricercatrici di ruolo, ricercatori e ricercatrici senior e ricercatori e ricercatrici in tenure track, che si impegnano a confluire nel costituendo Dipartimento. In ogni Dipartimento sono attivati almeno un corso di laurea di primo e uno di secondo livello, oppure un corso di laurea a ciclo unico; il Dipartimento cura altresì la gestione o la partecipazione ad almeno un corso di dottorato di



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

ricerca.

4. In caso di riduzioni dell'organico di un Dipartimento sotto la soglia delle 35 unità, il Senato accademico valuta le iniziative da adottare per assicurare al Dipartimento stesso la possibilità di svolgere adeguatamente i suoi compiti istituzionali didattici e scientifici. Qualora dopo due anni, nonostante l'adozione di tali iniziative, il Senato accademico accerti il perdurare della situazione di inadeguatezza della struttura, ne propone la disattivazione al Consiglio di amministrazione. L'atto di disattivazione prevede le misure da adottare in relazione ai corsi di studio e di dottorato attivi presso il Dipartimento e per il trasferimento dei professori e delle professoresse, dei ricercatori e delle ricercatrici ad altre strutture accademiche di Ateneo.

Art. 27 – Organi dei Dipartimenti

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore o la Direttrice, il Consiglio e la Giunta.
2. Il Direttore o la Direttrice coordina le politiche didattiche e scientifiche del Dipartimento e opera per la loro attuazione, ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle loro delibere. È eletto/a tra i professori e le professoresse ordinari/e dai componenti del Consiglio, ed è nominato/a con decreto del Rettore o della Rettrice; dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto/a consecutivamente una sola volta.
3. Fanno parte del Consiglio i professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici di ruolo, ricercatori e ricercatrici senior, i ricercatori e le ricercatrici in tenure track, afferenti al Dipartimento, una rappresentanza della componente studentesca, della componente dottorale, delle ricercatrici e dei ricercatori post-doc, dei/le assegnisti/e di ricerca e dei/le titolari di contratti di ricerca e del personale tecnico amministrativo, costituita secondo le modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio:
 - a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico;
 - b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore;



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

- c) delibera in materia di offerta formativa e programmazione didattica
 - d) nel quadro dei processi di monitoraggio e autovalutazione definiti tramite appositi regolamenti, monitora e valuta l'attuazione del piano strategico pluriennale del Dipartimento e il progressivo raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti e dei livelli di qualità conseguiti, informando il Senato accademico;
 - e) esercita le altre funzioni assegnategli dal Regolamento del Dipartimento e delibera su ogni oggetto che il Direttore o la Direttrice sottoponga ad esso.
5. La composizione della Giunta e, ferme le competenze del Consiglio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le funzioni degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento, nel rispetto del Regolamento generale e degli altri regolamenti di Ateneo.

CAPO SECONDO – I CENTRI

Art. 28 – Natura e costituzione dei Centri

1. L'Ateneo può dotarsi di strutture accademiche, denominate Centri, che operino in aree di ricerca, didattica e terza missione non adeguatamente presidiate nelle strutture esistenti, per il raggiungimento di obiettivi innovativi di alto valore scientifico e non conseguibili con pari efficacia all'interno di ciascuna delle strutture esistenti.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, presso ogni Centro è attivato, sentiti i Dipartimenti interessati, almeno un corso di laurea di primo o di secondo livello o a ciclo unico. Il Centro cura altresì la gestione o la partecipazione ad almeno un corso di dottorato di ricerca.
3. L'istituzione di un Centro è proposta da uno o più Dipartimenti o, limitatamente alle iniziative in aree scientifiche non omogenee alle strutture accademiche esistenti, dal Rettore o dalla Rettrice. L'istituzione o il rinnovo di un Centro sono deliberati dal Senato accademico e approvati dal Consiglio di amministrazione.
4. I professori, le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici che intendano afferire a un Centro presentano una richiesta motivata in base a un qualificato impegno in ambito scientifico o didattico al Senato accademico che delibera, sentito il Centro interessato, che i professori, le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici mantengono la doppia afferenza a un Dipartimento e a un Centro. I regolamenti dei



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimenti possono, per i/le docenti con doppia afferenza, definire regole e modalità per l'esercizio di voto nei propri organi collegiali. Il Senato può autorizzare transitoriamente il personale docente o ricercatore che non presenti una rilevante contiguità disciplinare con i Dipartimenti esistenti ad afferire in via esclusiva a un Centro.

5. Il Centro ha una durata di sei anni e, previa valutazione dei risultati ottenuti in campo didattico e scientifico, può essere rinnovato. Il rinnovo del Centro è altresì subordinato alla sussistenza delle condizioni che ne avevano permesso l'istituzione.
6. La disattivazione di un Centro è proposta dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione; l'atto di disattivazione prevede le misure da adottare in relazione ai corsi di studio o di dottorato attivi presso il Centro e per l'assegnazione ad altre strutture accademiche dell'Ateneo dei professori, delle professoressa, dei ricercatori e delle ricercatrici afferenti al Centro in maniera esclusiva.

Art. 29 – Organi dei Centri

1. Sono organi del Centro il Direttore o la Direttrice, il Consiglio e l'eventuale Giunta.
2. Il/La Direttore/Direttrice coordina le politiche didattiche e scientifiche del Centro e opera per la loro attuazione, ha la rappresentanza del Centro, presiede e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta, qualora costituita. Il/La Direttore/Direttrice è designato/a dal Senato accademico tra i professori e le professoressa di prima fascia a tempo pieno; dura in carica tre anni accademici e il suo mandato è rinnovabile.
3. Fanno parte del Consiglio i professori e le professoressa, i ricercatori e le ricercatrici di ruolo, i ricercatori e le ricercatrici senior, i ricercatori e le ricercatrici in tenure track afferenti al Centro, nonché una rappresentanza della componente studentesca, della componente dottorale, delle ricercatrici e dei ricercatori post-doc, dei/le assegnisti/e di ricerca e dei/le titolari di contratti di ricerca e del personale tecnico amministrativo, costituita secondo le modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio:
 - a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale del Centro contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico. Per i Centri il Senato accademico decide sentiti i Dipartimenti che hanno contribuito alla istituzione del Centro;



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

- b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore. Per i Centri la proposta di chiamata è accompagnata da un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso afferirà;
 - c) delibera in materia di offerta formativa e programmazione didattica;
 - d) nel quadro dei processi di monitoraggio e autovalutazione definiti tramite appositi regolamenti, monitora e valuta l'attuazione del piano strategico pluriennale del Centro e il progressivo raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti e dei livelli di qualità conseguiti, informando il Senato accademico.
5. Nel caso in cui al Centro non afferiscano almeno tre professori o professoressse di prima fascia, il Senato accademico nomina un Comitato ordinatore, composto da tre professori o professoressse ordinari/e, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio. Al Comitato ordinatore sono aggregati i professori, le professoressse, i ricercatori e le ricercatrici afferenti al Centro o successivamente reclutati. Il Comitato cessa dalle proprie funzioni allorché al Centro afferiscano almeno tre professori o professoressse di prima fascia.
6. La composizione della Giunta, qualora costituita, e ferme le competenze del Consiglio di cui alle lett. a), b) e c) del comma 4, le funzioni degli organi del Centro sono disciplinate dal Regolamento del Centro, nel rispetto del Regolamento generale e degli altri regolamenti di Ateneo.

CAPO TERZO – ALTRE STRUTTURE E ORGANISMI DI ATENEO

Art. 30 – Scuole di dottorato e Scuola di specializzazione

- 1. L'istituzione di Scuole di dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione, proposta da uno o più Dipartimenti o Centri, è deliberata dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione.
- 2. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di dottorato e delle Scuole di specializzazione sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 31 – Organismi di coordinamento tra le strutture accademiche

- 1. Al fine di valorizzare approcci multidisciplinari nella didattica e nella ricerca e di rendere più efficace



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

l'organizzazione di attività di comune interesse, il Senato accademico, anche su proposta di Dipartimenti o Centri, può istituire organismi di coordinamento, preposti al collegamento tra le strutture accademiche in relazione a specifici ambiti, in particolare per la gestione di iniziative didattiche e di ricerca comuni e per la condivisione di servizi, infrastrutture e piattaforme tecnologiche. Gli organismi di coordinamento istituiti in ambito didattico ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c), L. 240/2010, sono regolati dall'art. 32 del presente Statuto.

2. Su proposta del Senato accademico, il Consiglio di amministrazione può attribuire agli organismi di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo la gestione autonoma di risorse commisurate agli obiettivi e alla durata degli stessi, con esclusione di quelle relative al personale dipendente.
3. Ai fini definiti al comma 1 del presente articolo, i Dipartimenti e Centri possono stipulare accordi di collaborazione e coordinamento, approvati con delibera del Senato accademico.

Art. 32 – Strutture di raccordo in ambito didattico

1. Più Dipartimenti o Centri possono proporre al Rettore o alla Rettrice, l'istituzione di Strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione di attività didattiche di comune interesse, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni. L'istituzione della Struttura di raccordo e i regolamenti, che ne regolano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, sono deliberati dal Senato accademico e approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Consulta di Ateneo.
2. Nei modi definiti con appositi accordi federativi, stipulati ai sensi dell'art. 3, L. 240/2010, le Strutture di raccordo istituite in ambito didattico (o Scuole) di cui al comma precedente possono essere istituite con la partecipazione di strutture accademiche afferenti ad altri Atenei nell'ambito di progetti di collaborazione inter-ateneo di durata pluriennale.
3. Sono Organi delle Strutture di raccordo (o Scuole):
 - a) il/la Presidente;
 - b) il Consiglio.
4. Il/La Presidente promuove e coordina le attività didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità della Struttura di raccordo. Convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni. Esercita



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

tutte le attribuzioni che gli/le sono conferite dalla legislazione, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.

Il/la Presidente viene eletto/a dal Consiglio della Struttura di raccordo tra i professori e le professoresse ordinari/e che fanno parte della stessa e che non siano Direttori o Direttrici di Dipartimento o di Centro.

Il/La Presidente è nominato/a con Decreto del Rettore o della Rettrice. Il/La Presidente dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto/a per più di due mandati consecutivi. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del/la Presidente sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo.

5. La composizione del Consiglio della struttura di raccordo è disciplinata dal regolamento della struttura e include almeno:
 - a) Il/la Presidente;
 - b) i Direttori e le Direttrici dei Dipartimenti e Centri aderenti alla Struttura di raccordo;
 - c) i Coordinatori e le Coordinatrici dei corsi di studio afferenti alla Struttura di raccordo;
 - d) una rappresentanza elettiva degli studenti e delle studentesse iscritti/e ai corsi di studio afferenti alla Struttura di raccordo.
6. Il Consiglio esercita funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative; in particolare:
 - a) su proposta di tutti i Dipartimenti e Centri coinvolti, delibera in materia di programmazione didattica, compresa l'attivazione e soppressione di corsi di studio, nonché di modificazione dei rispettivi ordinamenti e regolamenti;
 - b) cura la gestione e il coordinamento delle attività didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio attivati;
 - c) esercita tutte le altre attribuzioni che ad essa sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente Statuto, dal Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

Art. 33 – Scuola di Medicina e Chirurgia

1. Quando la Struttura di raccordo (o Scuola) è volta a realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte dall'Università di Trento in ambito medico-sanitario, secondo le modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Provincia autonoma di Trento e l'Azienda provinciale per i servizi socio-sanitari mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6, comma 13, L. 240/2010, la Struttura di raccordo (di seguito, Scuola di Medicina e Chirurgia) assolve altresì le seguenti funzioni:



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

- a) assicura la continuità e l'unitarietà dei processi formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle scuole di specializzazione;
 - b) garantisce l'integrazione delle attività formative con le politiche di programmazione e di attuazione poste in essere dalle strutture del Servizio Sanitario Provinciale;
 - c) favorisce il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature.
2. Il/La Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, eletto/a ai sensi dell'art. 32, comma 4, è nominato con decreto del Rettore previa intesa con i Rettori e le Rettrici degli eventuali Atenei confederati e delibera del Senato accademico.
3. Del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, composto secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 5, sono parte anche i Direttori e le Direttrici delle Scuole di Specializzazione afferenti alla Scuola. Nel caso in cui le scuole di specializzazione superino il numero di cinque, i Direttori e le Direttrici individuano tra loro cinque rappresentanti; questi/e ultimi/e restano in carica per tre anni accademici e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
4. In aggiunta alle funzioni definite dal comma 1 del presente articolo, il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia assolve altresì le funzioni seguenti:
- a) esprime parere sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale;
 - b) formula proposte all'Azienda Provinciale per i Servizi Socio-Sanitari per quanto attiene l'organizzazione e lo svolgimento delle attività assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università;
 - c) esprime parere obbligatorio sull'istituzione o soppressione di Unità operative rilevanti per l'attività di ricerca e didattica;
 - d) esprime parere su tutte le deliberazioni dell'Università attinenti ai rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio sanitario.

Art. 34 – Presidio di assicurazione della qualità di Ateneo

1. Il Presidio di assicurazione della Qualità di Ateneo (PQA) supervisiona lo svolgimento adeguato e



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

uniforme delle procedure di assicurazione della qualità di tutto l'Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di governo.

2. Competono al Presidio di assicurazione di qualità:
 - a) la promozione della cultura della qualità e del miglioramento continuo nell'Ateneo;
 - b) la consulenza agli Organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche di assicurazione della qualità;
 - c) la proposta di strumenti comuni per l'assicurazione della qualità e di attività formative ai fini della loro applicazione;
 - d) il supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualità; la sorveglianza e il monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità di tutto l'Ateneo.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Presidio di qualità sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 35 – Organismi consultivi e di tutela

1. Il Regolamento generale di Ateneo può prevedere la costituzione di organismi di consultazione, elettivi e non, che rappresentino interessi, istanze o specifiche categorie.
2. Presso l'Ateneo sono altresì costituiti gli organismi previsti dalla normativa vigente, quale il Comitato Unico di Garanzia ai sensi della L. 183/2010. Il Regolamento generale di Ateneo può prevedere l'istituzione di ulteriori figure o organismi di tutela, quale il Garante studentesco.
3. L'organizzazione e il funzionamento degli organismi di tutela e consultivi sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.

CAPO QUARTO – AUTONOMIA E PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Art. 36 – Autonomia di indirizzo e programmazione

1. Il piano strategico pluriennale definisce, su un orizzonte temporale almeno triennale, gli obiettivi di miglioramento e le priorità dell'Ateneo e individua, in particolare, per ciascuna macro-area scientifica e struttura accademica:
 - a) l'offerta formativa definita in base agli elementi caratterizzanti la domanda di formazione, con l'indicazione del numero di iscrizioni potenziali stimate e delle caratteristiche specifiche di laureati/e, dottoresse e dottori di ricerca;



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

- b) la focalizzazione degli ambiti di ricerca, considerati sulla base dell'impatto a livello di produzione scientifica, degli investimenti necessari per l'incremento del potenziale di ricerca e della capacità di reperire autonomamente risorse;
- c) le politiche di programmazione degli organici, di reclutamento e di sviluppo delle carriere;
- d) gli effetti sulla realtà socio-economica del trasferimento delle conoscenze.

Il piano prevede modalità di monitoraggio, valutazione e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati.

- 2. Entro un anno dall'inizio del mandato, il Rettore o la Rettrice propone al Consiglio di amministrazione il primo piano strategico pluriennale.

Art. 37 – Autonomia regolamentare

- 1. Nell'ambito della propria autonomia l'Università, per disciplinare le attività istituzionali volte al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, adotta con decreto rettorale i regolamenti interni.
- 2. Il Regolamento generale di Ateneo, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, previo parere della Consulta di Ateneo e del Consiglio studentesco, disciplina la costituzione, le modalità di elezione, il funzionamento degli organi centrali, le disposizioni generali relative all'organizzazione delle strutture accademiche e degli organismi di raccordo e consultivi, nonché la convocazione e la partecipazione agli organi di Ateneo.
- 3. Il Regolamento didattico di Ateneo, approvato a maggioranza assoluta dal Senato accademico, disciplina l'ordinamento dei corsi di studio e i principi generali di organizzazione dell'attività didattica.
- 4. Il Regolamento per la finanza e la contabilità di Ateneo, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, disciplina i criteri della gestione finanziaria, economica, patrimoniale e dei sistemi di controllo dell'Ateneo. L'Università adotta la contabilità economico-patrimoniale quale sistema contabile di riferimento e gli strumenti di contabilità analitico-gestionale al fine di raggiungere una approfondita conoscenza della struttura dei costi, dei ricavi e delle modalità di impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Ateneo.
- 5. I Regolamenti delle strutture accademiche sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta dei



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Consigli di tali strutture, dal Senato accademico.

6. Il Senato accademico approva i Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, acquisendo il parere favorevole del Consiglio di amministrazione nel caso in cui le materie trattate abbiano rilevanza finanziaria.
7. Il Consiglio di amministrazione approva i Regolamenti in materia di amministrazione e gestione, previo parere favorevole del Senato accademico per gli aspetti didattici e scientifici.
8. I Regolamenti relativi al personale docente e ricercatore sono approvati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico e sono ispirati alla valorizzazione di competenze, capacità e impegno, attraverso iniziative volte al riconoscimento dei risultati conseguiti. Il modello di reclutamento di professori, professoresse, ricercatori e ricercatrici è definito dai regolamenti di Ateneo, garantendo procedure di assunzione aperte, trasparenti e ispirate alle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale, che prevedano particolare valorizzazione dell'esperienza internazionale.
9. I Regolamenti relativi al personale dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratore esperto linguistico, riguardanti il reclutamento, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e gli istituti innovativi di gestione del rapporto di lavoro, sono approvati dal Consiglio di amministrazione e sono ispirati a un modello basato sul riconoscimento delle responsabilità e del merito, nonché sulla flessibilità organizzativa, avvalendosi anche dell'utilizzo di forme flessibili di rapporto di lavoro e di collaborazione al fine di assicurare un'offerta di servizi di qualità e coerente con le mutabili esigenze dell'Ateneo.

Art. 38 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'Università è improntata a modelli di elevata flessibilità gestionale e ispira la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza, semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità.
2. Le strutture gestionali e di servizio sono articolate in Direzioni secondo un piano complessivo proposto dal/la Direttore/Direttrice generale, d'intesa con il Rettore o la Rettrice, e approvato dal Consiglio di amministrazione.
3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali è effettuata dal Direttore o dalla Direttrice generale, d'intesa con il Rettore o la Rettrice, nel rispetto di quanto previsto da specifico regolamento di Ateneo.
4. Ai/Alle Dirigenti è affidata la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica delle Direzioni; essi/e rispondono dell'utilizzo delle risorse e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati dal/la



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Direttore/Direttrice generale.

CAPO QUINTO – PARTECIPAZIONE E RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI E ISTITUZIONI

Art. 39 – Adesione a enti esterni

1. Nell'esclusivo interesse del conseguimento dei propri fini istituzionali e obiettivi strategici, l'Università può costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi e altri organismi pubblici o privati, nonché assumere partecipazioni all'interno degli stessi, nel rispetto delle direttive approvate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 40 – Spin off e start up accademici

1. Al fine di valorizzare i risultati della ricerca sviluppata in Ateneo, l'Università favorisce la creazione di nuove iniziative imprenditoriali, quali spin off e start up accademici, collegati ai risultati della ricerca universitaria o a progetti innovativi anche studenteschi.
2. Gli spin off e start up accademici formano oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei Regolamenti in materia di amministrazione e gestione.

Art. 41 – Fondo patrimoniale

1. L'Ateneo può costituire un Fondo patrimoniale, anche dotato di personalità giuridica nelle forme previste dal Codice civile, avente lo scopo di assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell'Università e di sostenere particolari iniziative innovative.
2. I tipi di beni patrimoniali che possono essere destinati al Fondo, e le modalità di conferimento, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

PARTE IV – COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Art. 42 – Comunità universitaria

1. Sono parte della Comunità universitaria:
 - a) professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori, dottorande e dottorandi, assegniste e assegnisti, personale dirigente e tecnico-amministrativo, personale collaboratore esperto linguistico e coloro che



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

collaborano, anche per periodi limitati, al perseguimento delle finalità istituzionali;

- b) la comunità studentesca;
 - c) componenti degli organi centrali dell'Ateneo.
2. L'Università opera per la rimozione degli ostacoli che non consentono ai/alle componenti della comunità universitaria l'eguaglianza delle opportunità. I Regolamenti di Ateneo tengono conto di tale finalità nella disciplina di propria competenza.

Art. 43 – Codice etico

1. L'Università adotta il proprio Codice etico, il quale definisce i comportamenti attesi per tutte le componenti della Comunità universitaria e detta le regole di condotta nell'ambito della Comunità e verso l'esterno. Le norme del Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, anche in relazione alla proprietà intellettuale, nonché i casi di conflitto di interessi.
2. Esso regola altresì le modalità di accertamento delle violazioni, nel rispetto del principio del contraddittorio e sulla base di una valutazione indipendente, e le sanzioni che possono essere irrogate, fatta salva la possibilità di richiedere l'avvio del procedimento disciplinare; tali sanzioni, disciplinate dal Codice etico nel rispetto dei principi di proporzionalità e tassatività, sono:
 - a) il richiamo scritto;
 - b) il richiamo scritto con segnalazione alla Comunità universitaria dell'Ateneo;
 - c) il richiamo scritto con segnalazione alla Comunità universitaria dell'Ateneo e con esclusione temporanea dall'accesso ai fondi di ricerca di Ateneo.
3. Sulle violazioni al Codice etico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 e qualora non siano integrati gli estremi di illecito disciplinare, decide il Senato accademico su proposta del Rettore o della Rettrice.
4. Il Codice etico è approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto del Rettore o della Rettrice.

Art. 44 – Carta dei diritti e dei doveri degli/delle studenti

1. L'Università adotta una Carta dei diritti e dei doveri degli/delle studenti, volta ad assicurare la piena integrazione della componente studentesca nella comunità universitaria, il rispetto e la tutela dei diritti dello/a studente in ciascuna dimensione e la rimozione di discriminazioni e abusi.



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

2. La Carta, emanata con decreto rettorale, è approvata dal Senato accademico su proposta del Consiglio studentesco. Sulla sua attuazione vigila il Comitato paritetico di Ateneo per il diritto allo studio.

Art. 45 – Comitato paritetico di Ateneo per il diritto allo studio

1. Il Comitato paritetico di Ateneo per il diritto allo studio:
 - a) esprime al Senato accademico parere obbligatorio per quanto attiene al sistema di contribuzione studentesca, alle politiche di valorizzazione del merito e alle misure per il diritto allo studio;
 - b) formula al Senato accademico proposte in tema di mobilità internazionale e di servizi alla comunità studentesca;
 - c) svolge funzioni di monitoraggio delle iniziative avviate in materia e redige in merito una relazione annuale.
2. Il Comitato è composto da quattro docenti scelti/e dal Rettore o dalla Rettrice, che indica tra di essi/e il/la Presidente, da quattro rappresentanti della componente studentesca e dal/la Direttore/Direttrice generale, o un suo/a delegato/a, che partecipa senza diritto di voto.
3. Il Comitato è nominato dal Rettore o dalla Rettrice e rimane in carica per due anni accademici.

Art. 46 – Diritto allo studio e servizi agli studenti

1. L'Università adotta specifiche misure finalizzate alla piena realizzazione del diritto allo studio, anche con riferimento al sostegno della mobilità internazionale, verificandone periodicamente l'efficacia e promuovendone il miglioramento progressivo.
2. I servizi e gli interventi per il diritto allo studio sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli/alle studenti capaci e meritevoli, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.
3. L'Università:
 - a) promuove le iniziative intese a realizzare il proprio carattere residenziale a favore della popolazione studentesca;
 - b) sostiene le iniziative volte all'orientamento professionale della comunità studentesca e all'inserimento qualificato nel mondo del lavoro di laureati/e, dottoresse e dottori di ricerca;



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

- c) mantiene relazioni significative con *alumnae* e *alumni*, anche valorizzandone il possibile contributo di esperienza per studenti e studentesse iscritti/e;
- d) riconosce il valore formativo e civile delle associazioni studentesche.

Art. 47 – Collaborazioni degli studenti e delle studentesse

1. L'Università incentiva le attività di collaborazione a tempo parziale svolte dagli/dalle studenti anche di dottorato al fine di favorirne la più ampia partecipazione alla vita universitaria.
2. L'Ateneo promuove, sulla base di apposito regolamento ed entro il limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi, forme di collaborazione degli/delle studenti nel supporto ai servizi e alle attività delle strutture accademiche.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48 – Modifiche di Statuto

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto è assunta dal Consiglio di amministrazione o dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, oppure dalla Consulta di Ateneo a maggioranza dei due terzi dei componenti, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli. Ove l'iniziativa per la revisione dello Statuto sia assunta dal Consiglio di amministrazione o dal Senato accademico, la Consulta di Ateneo esprime parere sulla proposta presentata. Il Consiglio studentesco esprime il proprio parere sulla proposta di revisione.
2. La proposta di revisione dello Statuto è approvata, con le modifiche ritenute opportune, dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, riuniti in seduta congiunta presieduta dal Rettore o dalla Rettrice, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 49 – Emanazione, pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è emanato con decreto rettorale, è pubblicato nel portale internet di Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo.
2. Esso è contestualmente inviato ai competenti uffici per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige /Südtirol.



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Art. 50 – Successione degli organi e delle competenze

1. Le disposizioni in tema di composizione del Senato accademico entrano in vigore con il nuovo mandato rettorale.
2. Ferma restando la durata del mandato dei membri del Senato accademico in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, i senatori e le senatrici eletti/e nella successiva elezione avranno un mandato di durata pari al periodo residuo dell'incarico rettorale; il suddetto mandato non sarà computato ai fini del calcolo del limite dei mandati.
3. La Consulta dei Direttori diventa Consulta di Ateneo, ed è integrata secondo le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, non appena costituiti gli organi di cui agli artt. 15 e 16.
4. Il Consiglio degli Studenti viene rinominato Consiglio studentesco e resta in carica fino al termine del suo mandato, integrato dalle componenti di cui all'art. 14.
5. Il Nucleo di valutazione resta in carica fino al termine del suo mandato, ed è integrato da un/a rappresentante nominato/a dal Consiglio studentesco; quest'ultimo/a resta in carica fino alla costituzione del nuovo Consiglio studentesco; il suddetto mandato non sarà computato ai fini del calcolo del limite dei mandati.

